

Delibera n° 1076

Estratto del processo verbale della seduta del
17 luglio 2020

oggetto:

DPCM 502/1995, ART 1, COMMA 5: VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NELL'ANNO 2018 E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE INTEGRATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO SPETTANTE AI DIRETTORI GENERALI.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 3, comma 6 e dell'art. 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23.10.1992, n. 421*), stabilisce che il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi i criteri per la determinazione dei relativi emolumenti, sono fissati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri;

- il DPCM 502/1995 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico annuo dei direttori generali delle aziende sanitarie può essere integrato da un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Regione con i relativi criteri valutativi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26.3.2009, n. 7 (*Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale*), il 25 per cento della quota integrativa al trattamento economico del direttore generale è vincolata al rispetto dei tempi d'attesa;

Richiamata la legge regionale 16.10.2014, n. 17, "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitario", con la quale era stato ridefinito l'assetto istituzionale ed organizzativo del SSR in relazione all'anno di riferimento 2018;

Vista la deliberazione giunta n. 55 del 17.1.2014 recante la rideterminazione dei parametri di riferimento degli Enti del servizio sanitario regionale sulla base dei quali è determinato il trattamento economico da riconoscere a ciascuno dei predetti enti;

Precisato che alla corresponsione della quota integrativa in parola a favore dei propri organi di vertice, provvedono, in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, i singoli enti in conformità alle previsioni di cui alla deliberazione giunta n. 55 del 17.1.2014 che dispone che gli oneri economici continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti del servizio sanitario regionale;

Richiamate, le seguenti deliberazioni giuntali che hanno regolato la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2018:

- DGR n. 2667 del 28.12.2017: "LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione preliminare".

- DGR n. 185 del 2.2.2018: "LR 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018: approvazione definitiva".

- DGR n. 1423 del 27.7.2018: "LR 49/1996, articolo 16 e articolo 20. Programmazione annuale 2018 del Servizio sanitario regionale".

- DGR n. 1912 del 19.10.2018: "LR 26/2015, articolo 44. I Rendiconto quadrimestrale 2018 di valutazione economica, finanziaria e gestionale del Servizio Sanitario Regionale".

- DGR n. 2350 del 14.12.2018: "LR 26/2015, art 44. Gestione del servizio sanitario regionale: ii rendiconto quadrimestrale 2018 di valutazione economica, finanziaria e gestionale".

Richiamata altresì la DGR n. 736 del 21.3.2018: "Patto 2018 tra regione e direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale" nella quale:

- sono stati determinati gli obiettivi per l'anno 2018 assegnati ai singoli direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

- è stata fissata nella misura massima del 20%, del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base, la quota integrativa loro spettante;

- sono stati assegnati dei prerequisiti per accedere alla valutazione degli obiettivi assegnati;

- è stato stabilito che, in presenza di una perdita d'esercizio, non si sarebbe dato luogo alla corresponsione della quota integrativa;

Atteso che per la valutazione del risultato della gestione degli enti del servizio sanitario regionale sotto il profilo economico, finanziario nonché della programmazione, si è fatto riferimento anche ad elementi e dati risultanti

dagli atti di controllo annuale, approvati, ai sensi dell'art. 29, della LR n. 49/1996, per l'anno 2018, con la deliberazione giunta n. 1091 del 28 giugno 2018;

Viste le note della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con cui sono stati comunicati a tutti gli enti interessati del Servizio sanitario regionale, i risultati su rispetto requisiti e valutazioni preliminari sui risultati conseguiti nell'anno 2018, ai fini della presentazione di eventuali memorie e/o documenti;

Rilevato che a seguito delle suddette comunicazioni, hanno presentato osservazioni i seguenti enti del Servizio sanitario regionale:

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste): prot. 44888 del 16/6/2020;
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina): prot. 44822 del 16/6/2020;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli): prot. 70521 del 17/06/2020;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine): prot. 70489 del 17/06/2020;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale): prot. 40700 del 17/06/2020;
- Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute: prot. 20574 del 22/6/2018.

Rilevato, che la verifica del raggiungimento degli obiettivi incentivanti e la relativa istruttoria è stata curata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la valutazione degli obiettivi assegnati, anche a seguito delle osservazioni pervenute e della corredata documentazione agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, che ha effettuato la relativa istruttoria;

Ritenuto necessario provvedere alla valutazione dei risultati raggiunti dagli enti del Servizio Sanitario Regionale nell'anno 2018, ai fini della determinazione della quota spettante integrativa al trattamento economico annuo spettante ai direttori generali;

Ritenuto, quindi, di:

- accertare il risultato conseguito dagli enti del Servizio sanitario regionale come indicato all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
- evidenziare, preso atto delle osservazioni pervenute, le motivazioni della valutazione di non o parziale raggiungimento, come esposte nell'allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

Tutto ciò premesso,

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno 2018 agli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico come indicato nell'allegato A e tenuto conto delle valutazioni esposte nell'allegato B, i quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono alla determinazione degli importi della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2018, a favore degli organi di vertice, delle aziende del SSR, in

relazione al livello di conseguimento degli obiettivi, come determinato nell'allegato A, nonché in relazione al periodo di svolgimento dei relativi incarichi di vertice;

3. di precisare che i soggetti di cui al punto 2 provvedono, altresì, alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico per l'anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE